

**COMUNE DI CARBONATE**  
**PROVINCIA DI COMO**

COD. ENTE 10501

Estratto del Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 4 Reg. delle Deliberazioni

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **21.00**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria e di prima convocazione.

Risultano:

		Presenti	Assenti
1	MARAZZI Amalia	X	
2	ROSCELLI Luca	X	
3	ZOLDAN Brunello Giovanni	X	
4	MARAZZI Giuseppe Angelo	X	
5	CASTIGLIONI Alessandra	X	
6	BELOTTI Franco	X	
7	MIRAGLIA Adamo	X	
8	SPERONI Luca	X	
9	OBLAK Boris	X	
10	SCURATI Roberto	X	
Totale		10	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa PUCCIA Anna Maria**.

Il Sindaco **avv. MARAZZI Amalia** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



## DELIBERAZIONE N. 4/12

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria - IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata a decorrere dall'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta Municipale Propria sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale per l'anno 2012 e per le successive annualità salvo modifiche legislative che ne rendano necessario l'adeguamento;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Introduce l'argomento il Sindaco evidenziando, preliminarmente ad ogni altra considerazione, che nella presente deliberazione, così come in quella successiva, si parla indifferentemente di *imposta municipale propria* o di *imposta municipale unica*, anche se in quest'ultima accezione la norma troverà compiuta attuazione solo a decorrere dall'anno 2015. Il Sindaco prosegue inoltre precisando che, in



riferimento al Regolamento proposto, perdurano dubbi ed incertezze che la normativa di riferimento e le interpretazioni ad oggi note, non consentono di risolvere; proprio per questo si manifesta espressamente che qualora intervenissero modifiche rilevanti al testo di legge, chiarimenti interpretativi o nuove opzioni introdotte da modifiche normative, si sottoporrà nuovamente il Regolamento all'esame del Consiglio per introdurre le modifiche ritenute opportune.

A titolo esemplificativo, i punti controversi sui quali ci si è interrogati, attengono alla possibilità di eliminare o diminuire le conseguenze sanzionatorie, derivanti da errati versamenti, quanto meno per il primo anno di applicazione della nuova imposta; sembra peraltro che tale possibilità sia sottratta alla competenza regolamentare attribuita all'Ente locale e che pertanto troverà applicazione la disciplina sanzionatoria generale.

Non è chiaro neppure se e quale criterio si debba applicare per determinare l'importo minimo al di sotto del quale il versamento d'imposta non deve essere eseguito. L'importo di €. 5,00 indicato all'art. 9 del Regolamento Imu, è stato infatti semplicemente mutuato dal limite che vigeva per l'Ici.

In relazione ai pochi casi di assimilazione all'abitazione principale previsti dalla normativa ed, in particolare, alla previsione relativa al coniuge in stato di separazione legale, non si comprende la distinzione introdotta dal legislatore fra, il coniuge non assegnatario dell'abitazione coniugale che è proprietario di altro immobile nello stesso comune ed il coniuge non assegnatario dell'abitazione coniugale che è proprietario di altro immobile in un diverso comune.

Questi ed altri, sono i quesiti in merito ai quali si attendono chiarimenti da successivi interventi normativi od interpretativi ed in relazione ai quali, come già detto, si è pronti ad operare le necessarie modifiche al regolamento oggi proposto quale elemento funzionale all'approvazione del Bilancio preventivo.

Interviene il Consigliere Scurati il quale evidenzia che alcuni dei punti controversi indicati dal Sindaco avevano suscitato la sua stessa perplessità e che, più in generale, si nota come il Regolamento proposto eviti di addentrarsi o di esprimere una disciplina di dettaglio, limitandosi a riproporre ed articolare i contenuti essenziali della normativa.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 10 i presenti ed i votanti;

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU, che si compone di numero 17 articoli e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale per l'anno 2012 e per le successive annualità salvo modifiche legislative che ne rendano necessario l'adeguamento;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

#### IN SEGUITO IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco con il quale chiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;



RITENUTO dover accogliere la proposta del Sindaco al fine di consentire al Consiglio Comunale di operare nella sua integrità;

CON 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 10 i presenti ed i votanti;

#### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire al Consiglio Comunale di operare nella sua integrità.



COMUNE DI CARBONATE  
Provincia di Como

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26/03/2012 AVENTE PER OGGETTO:  
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
"IMU".

**PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del DLgs. 18.08.2000, N° 267)**

La sottoscritta avv. Amalia MARAZZI in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali/Demografico-Elettorale/Personale/Vigilanza-Commercio:

\* Vista la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopraindicato,  
ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA.

Note:

Carbonate, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Amalia MARAZZI

Il sottoscritto sig. Luca ROSCELLI in qualità di Responsabile del Servizio Culturale/Sportivo e Ricreativo:

\* Vista la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopraindicato,  
ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA.

Note:

Carbonate, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Luca ROSCELLI

La sottoscritta avv. Amalia MARAZZI in qualità di Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale/Istruzione:

\* Vista la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopraindicato,  
ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA.

Note:

Carbonate, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Amalia MARAZZI

La sottoscritta rag. Antonella BONZINI in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario/Tributi/Economato

\* Vista la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopraindicato,  
ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA.

Note:

Carbonate, 20 MAR. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Antonella BONZINI



La sottoscritta arch. Fulvia MARCONATO in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico/Tecnico-Manutentivo/Lavori Pubblici/Edilizia Privata/Urbanistica/Ambiente ed Ecologia:

\* Vista la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopraindicato,  
ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA.

Note:

Carbonate, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fulvia MARCONATO

**PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)**

La sottoscritta rag. Antonella BONZINI, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario:

\* Vista la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopraindicato,  
ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE DELLA PROPOSTA.

Note:

Carbonate, 20 MAR. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Antonella BONZINI

Copia  
ORIGINALE ALLEGATO alla  
DELIBERA di C.C./G.C.  
N. 4 del 26/03/2012

COMUNE DI CARBONATE

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

**COMUNE di CARBONATE**  
*Provincia di Como*

**REGOLAMENTO**  
**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2012

*Sommario*

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Presupposto d'imposta**
- Art. 3 - Soggetti passivi dell'imposta municipale unica**
- Art. 4 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile**
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni**
- Art. 6 - Abitazione principale**
- Art. 7 - Esenzioni**
- Art. 8 - Dichiarazioni**
- Art. 9 - Versamento dell'imposta municipale unica**
- Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti**
- Art. 11 - Funzionario Responsabile**
- Art. 12 - Attività di controllo**
- Art. 13 - Rimborsi**
- Art. 14 - Misura degli interessi**
- Art. 15 - Rateizzazione dell'imposta**
- Art. 16 - Norme di rinvio**
- Art. 17 - Validità**





## Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale unica sugli immobili del Comune di Carbonate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale unica e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

## Art. 2 Presupposto d'imposta

L'imposta municipale unica ha quale presupposto la proprietà od il possesso di immobili a titolo di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art.

13 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, ricadenti nelle zone previste dalla programmazione territoriale Comunale P.R.U.G. o P.G.T.
- **area fabbricabile posseduta da agricoltori:** sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 D.Lgs. 504/1994, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali.  
Il contribuente, su richiesta del Comune, dovrà attestare il possesso dei requisiti per poter usufruire dell'agevolazione di cui trattasi, nonché dimostrare l'effettivo utilizzo di tale area ai fini agricoli.

Definizione di abitazione principale:

- **abitazione principale:** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- **pertinenze dell'abitazione principale:** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

### **Art. 3 Soggetti passivi dell'imposta municipale unica**

Soggetti passivi dell'imposta municipale unica sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale (con iscrizione al Pubblico Registro – Catasto) di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 4 Disposizioni per la determinazione della base imponibile**

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.

Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D.L.gs. 504/92.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Art. 5 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni**

La determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per detrazione d'imposta stabilito nei limiti previsti da disposizioni vigenti e come da deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.

La detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, dovrà essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### **Art. 6 Abitazione principale**

Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si precisa che, per avere diritto alle agevolazioni, le due condizioni devono necessariamente sussistere.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche:

- all'immobile o porzione di esso che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sia più nella disponibilità o nel libero godimento del proprietario dello stesso.

Tale disposizione non si applica qualora il titolare di tale immobile sia proprietario di altro immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

Si considerano inoltre abitazione principale, con la sola applicazione della detrazione per abitazione principale (ma non dell'aliquota ridotta):

- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.



## Art. 7 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale unica gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1 lettera i) del D.lgs. 504/1992 <sup>(v. nota 1)</sup>, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

(nota 1) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

## **Art. 8 Dichiarazioni**

I soggetti passivi, qualora la normativa lo preveda, saranno tenuti a dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale o altra dichiarazione all'uopo predisposta dal Comune, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità sopra indicate.

## **Art. 9 Versamento dell'imposta municipale unica**

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la proprietà; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

## **Art. 11 Funzionario Responsabile**

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

### **Art. 12 Attività di controllo**

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avvisi di accertamento quando l'importo dello stesso, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 5,00.

La percentuale del compenso incentivante spettante al personale dell'ufficio tributi (art. 15, comma 1, lettera k del C.C.N.L. vigente) per l'attività di accertamento e recupero dell'IMU, verrà individuata annualmente, congiuntamente alla deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene costituito il Fondo incentivante la produttività.

### **Art. 13 Rimborsi**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale unica.

Non si fa luogo al rimborso di somme a titolo di sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia pari o inferiore ad euro 5,00.

### **Art. 14 Misura degli interessi**

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono esigibili.

Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

### **Art. 15 Rateizzazione dell'imposta**

Il Funzionario Responsabile, nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire, con proprio provvedimento motivato e su apposita istanza, il pagamento rateale fino ad un massimo

di 8 rate trimestrali (elevabile a 12 per importi superiori a 2.582,28 euro) dell'importo dovuto in seguito ad attività di accertamento dei competenti uffici comunali.

In caso di mancato pagamento di una sola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva. In caso di mancato versamento, di due rate consecutive, il contribuente perderà il beneficio del pagamento rateale.

#### **Art. 16 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, D.lgs. 23/11 artt. 8 e 9, D.L. 201/2011 art. 13, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **Art. 17 Validità**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2012 e per le successive annualità, salvo modifiche legislative che ne rendano necessario l'adeguamento.

In caso di incompatibilità fra disposizioni legislative e regolamentari, e nella mora di eventuali modifiche, si darà applicazione alle prime.

F.to IL SINDACO  
avv. Amalia MARAZZI



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Anna Maria PUCCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

-che la presente deliberazione:

in data odierna è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 24/04/2012;

è stata comunicata, in pari data, ai Sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125. D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, il 24/04/2012



F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Anna Maria PUCCIA

è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Anna Maria PUCCIA

N. 120 del Registro di Pubblicazione Albo Pretorio

Atto Affisso il 24/04/2012 Defisso il 08/05/2012

F.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Carbonate, il 24/04/2012  
L'IMPIEGATO DELEGATO

(Manuela Varzulli)

*Manuela Varzulli*

